

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 45

Norme in materia di risorse energetiche.

7.7.1997 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 27

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 1

(Ambito di applicazione e finalita')

1. La presente legge individua e definisce gli atti di programmazione e gli interventi operativi in materia di risorse energetiche in attuazione delle leggi 9 maggio 1991, nn. 9 e 10, dell'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche' in attuazione dei principi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Con la presente legge, la Regione:

- a) orienta e promuove la riduzione dei consumi energetici e l'innalzamento dei livelli di razionalizzazione ed efficienza energetica della domanda come priorita' strategica;
- b) favorisce e promuove l'uso delle fonti rinnovabili di energia;
- c) favorisce e promuove l'integrazione delle fonti rinnovabili o assimilate di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, con le attivita' produttive, economiche ed urbane, che organizzano i processi finalizzati al risparmio energetico con possibilita' di recuperi di energia, anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;
- d) promuove, attraverso apposite convenzioni ed accordi di programma, l'uso del finanziamento da terze parti, anche mediante locazione finanziaria, per interventi di riduzione dei consumi come modalita' privilegiata per finanziarie l'attuazione del punto a) del presente comma.

3. La presente legge disciplina inoltre:

- a) l'attribuzione di funzioni ai Comuni in materia di contributi finanziari per il risparmio energetico;
- b) l'attuazione della legge 9 dicembre 1986, n.896, per il finanziamento degli interventi nelle aree geotermiche.

ARTICOLO 2

(Piano Energetico Regionale)

1. La Regione individua nel Piano Energetico Regionale, di seguito denominato P.E.R., lo strumento attuativo degli indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo col quale perseguire, sulla base delle indicazioni del Piano Energetico Nazionale, gli obiettivi di cui all'art. 1.

2. Il P.E.R. e' approvato dal Consiglio regionale con le procedure di cui all'art. 4 ed ha durata triennale.

3. Il P.E.R. si articola in tre parti.

La prima parte, denominata "quadro conoscitivo", costituisce la base informativa del sistema energetico regionale, sui cui sono definite le scelte del Piano di Indirizzo e contiene, fra l'altro, la caratterizzazione:

- a) della produzione e dei consumi;
- b) della domanda energetica del tessuto sociale e produttivo;
- c) georeferenziata del fabbisogno termico (mappa termica);
- d) georeferenziata delle risorse energetiche potenziali;
- e) eliotermica e anemometrica della regione;
- f) dell'utilizzo energetico dei rifiuti ai sensi del DLgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- g) mappatura delle esigenze di tutela ambientale legate agli impianti energetici.

4. La seconda parte, denominata "piano di indirizzo", definisce, sulla base del quadro conoscitivo, le scelte di pianificazione e programmazione e in particolare:

- a) i bacini energetici territoriali individuati sulla base dei criteri indicati dall'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- b) gli obiettivi e gli strumenti per l'orientamento degli Enti locali, dei produttori e dei consumatori in materia di risparmio energetico ed impiego delle fonti rinnovabili di energia ed assimilate;
- c) le politiche per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) gli indicatori ed i parametri attraverso cui verificare il livello di ottenimento dei risultati attesi;
- e) le regole, le procedure, anche di concentrazione fra gli Enti, e i criteri per l'attuazione degli obiettivi del P.E.R., in riferimento alle leggi 9 gennaio 1991, nn. 9 e 10 ed al DPR 26 agosto 1993, n. 412, le direttive per gli interventi di interesse regionale, di cui all'art. 5 ed all'art. 7, comma 3, nonché lo schema di bando di cui all'art. 6;
- f) la qualificazione degli operatori pubblici e privati per le attività di cui al P.E.R., anche in riferimento al DPR 26 agosto 1993, n. 412, mediante programmi di formazione della Regione.
- g) le indicazioni per gli interventi derivanti dalle esigenze di tutela ambientale.

5. La terza parte, denominata "piano finanziario", ripartisce le risorse e detta criteri per il finanziamento degli obiettivi del P.E.R.

6. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sui risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi previsti e sullo stato di attuazione del P.E.R.

ARTICOLO 3

(Comitato regionale per l'energia)

1. E' istituito il Comitato Regionale per l'Energia.

2. Il Comitato e' un organismo di consulenza tecnico-scientifica della Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge, ed esprime pareri e proposte in merito alla predisposizione di specifiche iniziative di settore, atti di pianificazione, iniziative ed interventi in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

3. Il Comitato regionale per l'energia e' presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato ed e' composto da:

- a) un esperto designato da ciascuno dei seguenti soggetti: ENEL, ENEA, ENI, CNR, Universita' di Firenze, Universita' di Pisa, Universita' di Siena, ARPAT, URPT, CISPEL Regionale, UNCEM, ANCI, UNAPACE;
- b) un esperto designato dalle associazioni ambientaliste operanti nel territorio regionale e rappresentate nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- c) cinque esperti designati uno per ciascuno delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, e delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo.
- d) un esperto designato dalle organizzazioni regionali dei sindacati dei lavoratori.

4. Fanno inoltre parte del Comitato il Coordinatore del Dipartimento competente in materia di energia ed il Dirigente responsabile per l'energia dello stesso Dipartimento, che assicura, tramite un funzionario, il servizio di segreteria.

5. Le designazioni sono trasmesse alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta, accompagnate da un dettagliato curriculum professionale. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale richiede le designazioni ai soggetti di cui al comma 3 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. La Giunta provvede alla costituzione del Comitato quando sia pervenuta almeno la meta' delle designazioni complessive.

7. I termini di scadenza e di rinnovo dei componenti del Comitato sono disciplinati dall'art. 10/bis della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, cosi' come modificata dalla legge regionale 3 aprile 1995, n. 45.

ARTICOLO 4

(Elaborazione e approvazione del Piano Energetico Regionale)

1. La Giunta regionale predispone lo schema di Piano Energetico Regionale avvalendosi del concorso degli Enti locali e con la collaborazione degli enti universitari e di ricerca, sentito l'ENEA ai sensi dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n.10.

2. Lo schema di piano, quale risulta determinato dal concorso dei soggetti di cui al comma precedente, e' sottoposto al parere del Comitato Regionale per l'energia di cui all'art. 3 che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.

3. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale adotta la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Le localizzazioni delle infrastrutture previste dal Piano Energetico Regionale per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili d'energia, qualora non siano gia' previste nel Piano di Indirizzo Territoriale di cui all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, hanno efficacia, soltanto dopo la conclusione della procedura di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, cosi' come risulta modificato dall'art. 7, undicesimo comma, della citata legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5.

5. In fase di prima attuazione, la Giunta regionale predispone lo

schema di P.E.R. con le procedure di cui ai commi precedenti entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 5

(Progetti energetici di interesse regionale)

1. I progetti energetici corrispondenti alle caratteristiche previste dagli artt. 11, 12, 13, 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono considerati di interesse regionale e per la loro attuazione il Presidente della Giunta regionale puo' promuovere un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142 e della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76.

2. A tal fine il piano finanziario di cui all'art. 2, comma 5, prevede un apposito fondo.

Capo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 6

(Contributi per il risparmio energetico)

1. Le funzioni concernenti la erogazione dei contributi di cui agli artt. 8 e 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 sono attribuite ai Comuni.

2. I Comuni erogano i contributi di cui al comma 1 previa approvazione di un bando pubblico conforme ai criteri e allo schema di bando definiti dal P.E.R..

3. I Comuni possono svolgere le funzioni di cui ai commi precedenti in forma singola o associata, ai sensi della legge 142/90 e in attuazione della LR 77/95.

ARTICOLO 7

(Risorse geotermiche)

1. La Regione e i Comuni geotermici destinano il gettito dei contributi e canoni previsti dall'art. 17 della Legge 9.12.1986, n. 896, modificata dalla legge 8 Novembre 1995 n. 470, secondo quanto disposto al comma 8 del medesimo articolo.

2. Ai fini dell'attribuzione dei fondi regionali acquisiti ai sensi del comma 2 e del punto b) comma 3 dell'art. 17 della citata legge 9 Dicembre 1986, n. 896, gli Enti locali delle aree geotermiche, entro il 31 Marzo di ogni anno presentano alla Giunta regionale, direttamente o tramite organismi di diritto pubblico o privato ai quali gli stessi partecipino, progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati al comma 8 dell'art. 17 della legge 896/86. La Giunta regionale accerta la conformita' dei progetti rispetto agli obiettivi sopracitati e assegna i contributi entro il successivo 31 maggio.

3. La Giunta regionale, d'intesa con gli Enti Locali delle aree geotermiche, puo' riservare una parte dei fondi di cui al comma 2 per attivita' di controllo e protezione ambientali nelle aree geotermiche, nonche' per iniziative di ricerca, studio e progettazione inerenti le finalita' previste dal citato comma 8 dell'art. 17 della legge 896/96 secondo le indicazioni del P.E.R. per il settore geotermico e di quanto previsto dal Piano Regionale di Sviluppo.

Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 8
(Norme transitorie)

1. In attesa dell'approvazione del Piano Energetico Regionale i contributi di cui all'articolo 5 vengono erogati dalla Giunta Regionale previa approvazione da parte del Consiglio Regionale di un bando pubblico redatto in base ai criteri previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10.

ARTICOLO 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 1997 con leggi di variazione del bilancio e a decorrere dall'anno 1998 con le relative leggi di bilancio.

2. Il piano finanziario di cui all'art. 2 comma 5 stabilisce la ripartizione dei fondi per il finanziamento delle azioni programmatiche definite del P.E.R.

ARTICOLO 10
(Agenzia Regionale per l'Energia)

1. La Regione puo' avvalersi del progetto R.E.A. (Regional Energy Agency) dell'Unione Europea quale supporto tecnico-conoscitivo per la pianificazione energetica ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge.

ARTICOLO 11
(Abrogazioni)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 25.07.1989 n. 46 e la legge regionale 3 dicembre 1990 n. 72.

2. Sono fatte salve le obbligazioni e le procedure assunte in conformita' alle predette leggi regionali.

ARTICOLO 12
(Norma finale)

1. La Giunta regionale per le finalita' di cui alla presente legge e per garantire un raccordo tra le politiche dello sviluppo e la tutela della qualita' ambientale nel settore della produzione di energia istituisce una struttura presso l'ARPAT a tal fine dedicata.

2. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma precedente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, trasferisce all'ARPAT, nei limiti della dotazione organica e compatibilmente con le funzioni da svolgere, il personale, a qualsiasi titolo dipendente dalla Regione ed addetto alla materia dell'energia.